etiam parochialis est, parochianos nominatus suit 1033) Dal 1432 adunque dee prendersi il principio certo dell'elezioni dei piovani satte da Parrocchiani o Convicini. Era allora Vescovo di Castello il B. Lorenzo Giustiniani, del quale scrivono alcuni, che sece noto al Pontesice Eugenio Quarto i disordini e querele che nascevano in Venezia per la riservazione e collazione Pontisizia dei Piovanati principalmente: dicono aver il S. Uomo suggerito al Pontesice come essicace rimedio, che selli facciano essi, e il Pontesice avere risposto, Sarà meglio. Puossi da questo principio derivare l'origine dell'elezioni satte almeno non molto diversamente dalle odierne per mano dei Convicini.

1034) Abbiamo già fatto osservare (II, 286.) dallo Statuto Veneto lib. VI, Cap. 3, che Intelligantur omnes Vicini, qui possessiones habent in parochia ubicumque habitarent. Dicevansi allora possessioni o proprietà, tutti i beni o fondi stabili, come appar da infiniti documenti, testamenti e dallo Statuto medesimo. Da questo nacque, che molti si trovano chiamati Vicini in diversi luoghi: come quando si legge, che itali fabbricarono questa e quell'altra Chiesa coi loro Vicini. Con una legge ancora più antica del 1242, quando fu coordinato lo Statuto, lib. I, cap. 2, erasi stabilito, Plebani vero Ecclesiarum suarum res immobiles poterunt alienare cum consensu Vicinorum. Della qual Legge, secondo noi, il senso genuino egli è, che per alienare i beni immobili d'una Chiesa, non bastava il consenso dei Parrocchiani ivi attualmente abitanti, ma cercavasi in oltre quello di coloro, che ivi avevano delle Condizioni, ovvero stabili,